

**AFFARI AMICALI O FAMILIARI.
IL DISCRIMEN TRA LA DONAZIONE RIMUNERATORIA E
L'OBBLIGAZIONE NATURALE**

ALESSANDRO SEMPRINI

Ricercatore nell'Università di Milano-Bicocca

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. – 2. La «sproporzione notevole» tra le prestazioni in sede di vendita. Il *negotium mixtum cum donatione*. – 3. (*Segue*) Effetto liberale e suoi corollari. Liberalità indiretta e tutela dei legittimari. – 4. Obbligazioni naturali e donazioni remuneratorie: il criterio discriminante. – 5. (*Segue*) Sul dovere «morale e sociale» di cui all'art. 2034 cod. civ. Note conclusive.

1. – Nei rapporti familiari o nelle relazioni di amicizia, molto spesso vengono realizzate operazioni che non riflettono il reale valore di mercato dei beni scambiati. In queste peculiari situazioni, le parti, mosse da finalità differenti da quelle del mero guadagno personale, decidono di effettuare prestazioni, ed in particolare di trasferirsi diritti sui beni, per corrispettivi molto distanti da quelli che verrebbero loro riconosciuti nel libero mercato. Talvolta questo avviene anche nell'ottica di remunerare l'altro per particolari servizi o attività svolte.

Si ipotizzi quindi un caso di possibile verifica, nel quale i due fratelli, soci paritari della società «Alfa spa» (non aperta al mercato del capitale di rischio), si accordino per l'uscita dell'uno dalla società, mediante trasferimento del pacchetto azionario in favore dell'altro. Come in tutte le relazioni di lunga data, sono innumerevoli le dinamiche pregresse: ebbene, nel caso in oggetto – invero verificatosi realmente nella prassi – il primo vuole trasferire al secondo tutte le azioni di sua titolarità ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al relativo valore di mercato, nell'ottica di remunerarlo per il successo dell'impresa per lo più riconducibile all'operato ed alle intuizioni del beneficiario (acquirente del pacchetto azionario).

Ebbene, una operazione di questo tipo, la quale può sembrare *prima facie* non particolarmente problematica, vista la comu-

nanza di interessi dei contraenti, nasconde in realtà numerose insidie giuridiche, determinate, in particolare, dal profilo potenzialmente «liberale» ravvisabile nella sproporzione tra il prezzo concordato e il valore reale di mercato dei beni scambiati. D'altronde, l'individuazione di una liberalità (indiretta) nell'operazione realizzata potrebbe teoricamente condurre a significative conseguenze in capo al donante, in ragione delle possibili azioni dei creditori e/o dei legittimari. Non stupisce, quindi, che tale effetto liberale sia per lo più avversato dai contraenti, i quali sovente nella prassi tentano di raggiungere gli obiettivi indicati senza realizzare una liberalità.

Nel presente lavoro, pertanto, dopo aver ragionato sulla «sproporzione notevole» tra le prestazioni di una compravendita e sul *negotium mixtum cum donatione*, si rifletterà sulle sopra citate conseguenze derivanti dalla realizzazione di effetti liberali, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei legittimari; si metterà in luce, in quest'ottica, il recente dibattito nella giurisprudenza di legittimità sull'operatività della cd. «legittima in natura» con riferimento alle liberalità indirette. Ciò chiarito, si ragionerà sui percorsi alternativi generalmente utilizzabili dai contraenti, i quali tendenzialmente intendono evitare la realizzazione di effetti liberali. A questo riguardo, di particolare importanza sarà riflettere sul criterio discriminante tra le donazioni remuneratorie e le obbligazioni naturali, evocate spesso in presenza dei citati trasferimenti *sottocosto* (o *sottoprezzo*) di diritti su beni: comprendere il perimetro applicativo di tali istituti, infatti, permetterà di chiarire anche i loro utilizzi ammissibili nella realizzazione di affari amicali oppure familiari.

2. – Il primo elemento sul quale occorre soffermarsi è la cd. «sproporzione notevole» tra il prezzo convenuto dai contraenti e il valore di mercato dei beni trasferiti.

Come noto, nel nostro ordinamento non è presente un sindacato giudiziale sull'equità delle pattuizioni contenute nel contratto (e segnatamente della misura del corrispettivo), se non per

mezzo del rimedio della rescissione di cui agli artt. 1447 e 1448 cod. civ. (il quale opera, peraltro, nei casi in cui il consenso sia viziato da uno *stato di pericolo* o da uno *stato di bisogno*). È vero, si discute da anni di «giustizia contrattuale»¹, di equità nei rapporti contrattuali, di squilibri di potere contrattuale, di debolezza di un contraente, di contratti asimmetrici² e di «terzo contratto»³; questo non significa però ammettere un sindacato sul prezzo convenuto dalle parti, se non nei casi previsti dalla legge (come in presenza di clausola penale manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., oppure di patto mediante il quale il sub-fornitore ceda senza congruo corrispettivo diritti di privativa industriale o intellettuale al committente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, l. 18 giugno 1998, n. 192).

È d'altro canto evidente come l'autonomia privata dei contraenti non possa essere ristretta fino al punto di imporre un prezzo giusto al contratto: in ossequio al principio di autonomia privata, deve rimanere nella libera disponibilità delle parti la determinazione di un corrispettivo superiore o inferiore al valore di mercato, in ragione dei motivi personali che possono animare le scelte dei contraenti. Il profilo problematico ravvisabile in un

¹ Sul tema, *ex multis*, R. SACCO, voce *Giustizia contrattuale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg. VII, 2012, p. 534-545; F. VOLPE, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Napoli, 2004; U. PERFETTI, *L'ingiustizia del contratto*, Milano, 2005; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005. Per una ricostruzione dei profili storici del concetto, v. G. CHIODI, *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Milano, 2009.

² Per tutti, V. ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2011. Tra gli altri, v. A.M. BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, Annali V, Milano, 2012, p. 370-392; M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002; A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 515-541.

³ *Ex plurimis*, R. PARDOLESI, Prefazione a G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004, p. XIII; A. GIANOLA, voce *Terzo contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., IV, Torino, 2009, p. 571 ss.; R. FRANCO, *Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e prospettive assiologiche*, Padova, 2010; R. NAVARRA, *Il terzo contratto: evoluzione e sviluppo delle forme contrattuali*, Napoli, 2015.

approccio di questo tipo, però, si rivela nel momento in cui la sproporzione tra le prestazioni sia «significativa», «notevole», «rilevante», perché, in questi casi, idonea a determinare effetti liberali tra le parti. Giocoforza, in occasione di una vendita, l'aspetto sul quale occorre riflettere è la cd. «rilevanza della sproporzione» tra le prestazioni.

Al riguardo, e precisamente in tema di riflessi del prezzo *squilibrato* sul profilo causale dell'attribuzione (del bene all'acquirente), è ampiamente consolidata la lettura secondo cui: (a) in caso di vendita per un prezzo irrisorio⁴ (cd. vendita *nummo uno*), non potrà che individuarsi una donazione dissimulata (la cui assenza dei requisiti di forma determinerà la nullità del contratto)⁵; (b) in caso di vendita *sottoprezzo* o *sottocosto*, si configu-

⁴ Esempio classico è la vendita di un bene per 1 euro. Si potrà trattare, però, anche di un corrispettivo più elevato, per quanto simbolico; in breve, è sufficiente che il prezzo risulti irrisorio rispetto al valore del bene scambiato o della prestazione effettuata. Si veda, al riguardo, la recente pronuncia del Tribunale di Milano, del 27 ottobre 2020, la quale ha accolto la domanda di simulazione, in un caso di cessione di una quota di partecipazione in una sas al valore nominale di euro 600, rispetto ad un valore reale della partecipazione (in relazione al patrimonio netto della società) pari a circa 4 milioni di euro. D'altronde, in una cessione di tal fatta, «non ricorre [...] la "sproporzione" tra valore del bene e corrispettivo ritenuta rilevante nelle pronunce sopra citate, in quanto non si tratta di corrispettivo incongruo o di molto inferiore al valore delle quote in discussione ma di corrispettivo, come si è detto sopra, qualificabile come meramente simbolico, sostanzialmente equiparabile al *nummo uno* e come tale, appunto, escludente una effettiva volontà delle parti di dar vita a una compravendita, vale a dire allo scambio di bene e prezzo, il prezzo essendo solo nominato nell'atto ma privo di qualsiasi significatività corrispettiva» (Trib. Milano, 27 ottobre 2020).

⁵ Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, precisa che «nei contratti a prestazioni corrispettive, il difetto di equivalenza almeno tendenziale delle prestazioni [...] comporta l'assoluta mancanza di causa nel contratto e, per l'effetto, la nullità di esso». V. Trib. Parma, 16 novembre 1972, in *Giur. mer.*, 1975, p. 465, secondo cui «[i]l negozio con cui un bene venga trasferito in cambio di una somma di denaro irrisoria non può essere qualificato come vendita, ancorché le parti lo abbiano designato come tale, per mancanza dell'elemento del prezzo». Per una ricostruzione delle posizioni dottrinali, si rinvia a L. GATT, *La liberalità*, I, in *Studi di diritto privato*, collana diretta da F.D. Busnelli, S. Patti, V. Scalisi e P. Zatti, Tori-

rà un *negotium mixtum cum donatione*, con realizzazione di una liberalità per quanto riguarda lo sconto di prezzo.

Ebbene, è quest'ultima fattispecie a meritare ulteriori approfondimenti, anche per via della sua più ampia diffusione nella prassi. Con la locuzione «*negotium mixtum cum donatione*», in breve, si fa riferimento a quella vendita vera e propria effettuata ad un prezzo inferiore al valore di mercato, nella quale l'alienante, pur consapevole della *insufficienza* del corrispettivo, intenda egualmente procedere al trasferimento della proprietà del bene nell'ottica di arricchire l'acquirente della citata differenza di prezzo⁶: si determina, quale effetto di tale operazione, la produzione di un effetto liberale, attuato nella veste giuridica della liberalità indiretta⁷ (è ben chiaro che, ove i profili liberali non vengano esplicitati in atto, dovranno essere provati dagli interessati in un eventuale giudizio).

Siffatta configurazione, in verità, risulta ampiamente dibattuta (e criticata) in letteratura⁸. Si rileva, *in primis*, l'inadeguatezza della definizione («*negotium mixtum cum*

no, 2002, p. 257-258 e p. 262.

⁶ V. Cass., 29 settembre 2004, n. 19601; Cass., 30 giugno 2014, n. 14799; Cass., 23 maggio 2016, n. 10614.

⁷ Sulla questione, tra le altre, v. Cass. 27 febbraio 1986, n. 1266. V. inoltre Cass., 30 gennaio 2007, n. 1955, in *i Contratti*, 2007, p. 753: «Nel c.d. *negotium mixtum cum donatione* la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore; pertanto, realizza una donazione indiretta, per la quale è sufficiente la forma prescritta per il tipo di negozio adottato dalle parti e non è necessaria quella prevista per la donazione diretta, il contratto preliminare con cui, allo scopo di arricchire il promissario acquirente, il promittente venditore consapevolmente si obblighi a vendere l'immobile per un prezzo pari al valore catastale».

⁸ Tra gli altri, T. ASCARELLI, *Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donatione*, in ID., *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952, p. 88 ss.; R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008, *passim*.

donatione») con la quale l'istituto viene evocato (la cui accezione, tra l'altro, è differente da quella originariamente utilizzata⁹), stante l'incoerenza di un «negozio misto» nel quale i due profili causali si elidono a vicenda¹⁰; inoltre, siffatta qualificazione finisce per racchiudere tutte le possibili fattispecie di attribuzione non onerosa, e precisamente anche i casi in cui l'interesse sottostante al prezzo sproporzionato sia diverso da quello liberale, ovvero sia in presenza di un interesse *motivato* (in ragione di matrimonio, per riconoscenza o speciale remunerazione, ecc.).

Il profilo più problematico, ad ogni modo, costituisce la determinazione dei parametri entro i quali considerare determinante la sproporzione di prezzo. Infatti, non tutte le vendite ad un prezzo inferiore (o superiore) al valore di mercato verranno attratte all'interno di tale perimetro. Al riguardo, il criterio che, tendenzialmente, si ritiene dirimente, è quello della prevalenza¹¹. Non tanto nell'ottica di differenziare la vendita con

⁹ Riconducibile alla *mancipatio* fiduciaria di uno schiavo nel diritto romano. Cfr. G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano, 1960, p. 37-40 e ID., voce *Donazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1951, p. 931 ss.

¹⁰ Cfr. L. GATT, *La liberalità*, cit., p. 228; nonché G. ANDREOLI, *L'ingiustificato arricchimento*, Milano, 1940, p. 89, nota 15, secondo cui la presenza della *causa acquirendi* escluderebbe la *causa donandi*.

¹¹ Si veda, sul punto, Cass., 13 luglio 1995, n. 7666, la quale precisa che «[...] quando un unico negozio è caratterizzato da un concorso di motivi di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, la sua regolamentazione obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'*animus donandi*, laddove si avrà invece un semplice negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, che si riveli assorbente rispetto all'*animus donandi*. Ne consegue perciò che se l'attribuzione viene realizzata in parte *donandi animo* per speciale remunerazione ed in parte *solvendi causa* a titolo di corrispettivo per prestazioni ricevute, sarà necessario ricercare quale dei due intenti si sia voluto principalmente perseguire, dovendosi in tal caso regolare l'intero rapporto, unitariamente considerato, in base al criterio della prevalenza». V. anche Cass., 29 maggio 1999, n. 5265.

effetti liberali da una donazione (rimuneratoria), sulla cui distinzione assume primario rilievo il fatto che (in quest'ultima) il contratto presenta la veste giuridica della donazione di cui all'art. 769 cod. civ., risultando privo di corrispettivo¹². Quanto per comprendere se, nella fattispecie realizzata, sia ravvisabile una sproporzione di prezzo tale da permettere l'individuazione di effetti liberali. In termini ancor più precisi, al fine di riconoscere effetti liberali nella vendita sottocosto sarà necessario rilevare una «sproporzione notevole» tra prezzo della cosa e valore di mercato della stessa¹³, cosicché vi sarà «vendita ad

¹² Infatti, devono criticarsi «[...] le impostazioni correnti in materia di qualificazione di una fattispecie contrattuale in termini di *negotium mixtum cum donatione* piuttosto che di donazione remuneratoria basate sul criterio della prevalenza dell'*animus solvendi*, nel primo, e dell'*animus donandi* nella seconda [Cass., 13 luglio 1995, n. 7666; Cass., 10 aprile 1999, n. 3499]. In realtà non si vede come sia possibile porre un problema di sovrapposizione delle due fattispecie dato che l'una – la donazione remuneratoria presuppone un'attribuzione unilaterale di fronte alla quale si pone un problema di accertamento (dell'interesse, cioè) del titolo cui essa è posta in essere, mentre la vendita cosiddetta mista presuppone uno scambio di attribuzioni il quale di per sé ne rappresenta il titolo»; così L. GATT, *La liberalità*, cit., p. 232.

¹³ Cass., 23 maggio 2016, n. 10614, precisa che «nel *negotium mixtum cum donatione*, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta. Tuttavia, va qui precisato che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un *negotium mixtum cum donatione*, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo». Anche in dottrina si rileva che «ai fini dell'esistenza della *causa vendendi* è [...] necessaria e sufficiente una proporzione quantomeno minima: la consistenza del prezzo, per quanto inferiore (ovvero superiore) rispetto al valore di mercato del bene, deve essere verosimile» (così ID, *La liberalità*, cit., p. 259): «[s]olo dopo aver

effetti liberali [...] quando il prezzo pattuito (ed effettivamente pagato) abbia una consistenza verosimile in relazione al valore di mercato (in senso oggettivo) del bene venduto, ma notevolmente più bassa (o più alta) del valore medesimo»¹⁴.

Tale assunto, pur ragionevole, non esclude però la necessità di procedere ad una valutazione in concreto, caso per caso, della fattispecie, nell'ottica di chiarire se: (i) il contratto presenti i soli profili causali della vendita; (ii) nel contratto possano ravvisarsi profili di corrispettività e profili di liberalità (*negotium mixtum cum donatione*); (iii) il contratto realizzato dissimuli una donazione vera e propria (in ragione del prezzo irrisorio/simbolico pattuito).

3. – Sicché, come anticipato in premessa, è l'individuazione di un effetto liberale (nell'attribuzione di beni) a determina le principali conseguenze problematiche per il donante: si fa riferimento, in breve, alla possibile impugnazione dell'atto ad opera dei suoi creditori (i quali potranno utilizzare l'azione revocatoria nella sua più incisiva disciplina contro gli atti liberali, e/o la nuova azione di cui all'art. 2929-bis cod. civ.) e degli stessi legittimari. Quanto a questi ultimi, infatti, la disciplina posta a protezione dei loro diritti non fa che aumentare esponenzialmente i problemi: su questa ci si soffermerà in questa sede.

Si consideri, innanzitutto, la valutazione del bene (oggetto di liberalità lesiva), la quale verrà effettuata *ex post*, al momento

accertato la presenza di un prezzo di ammontare realistico in relazione al valore corrente del bene e, quindi, solo dopo aver qualificato la fattispecie concreta in termini di compravendita, è possibile procedere ad una quantificazione della differenza esistente tra ammontare del prezzo e il valore corrente del bene, cioè ad una valutazione dell'"ammontare" della sproporzione ai fini di una considerazione della stessa in termini di "notevolezza" e, quindi, di risultato di liberalità» (*ivi*, p. 261).

¹⁴ Cosicché «[...] non ogni differenza di ammontare tra prezzo pagato e valore oggettivo del bene può classificarsi risultato liberale, bensì solo una differenza che sia notevole, vale a dire tale da poter essere rilevata *ictu oculi* per lo spessore della sua consistenza valutata nei termini di relazione sui beni indicati» (L. GATT, *La liberalità*, cit., p. 264-266).

dell'apertura della successione, e quindi potenzialmente anche una volta che siano passati numerosi anni dal compimento dell'atto di vendita *sottoprezzo*. In questo senso, ove fosse rilevato che il bene poteva essere venduto ad un prezzo molto superiore (o inferiore), il legittimario potrà intraprendere tutte le azioni poste a tutela della quota di legittima¹⁵.

Non è però tanto il complessivo assetto rimediale a spaventare il beneficiario della donazione, quanto le conseguenze che questo può determinare: ancora oggi, infatti, al legittimario è data la possibilità di soddisfare in natura i propri diritti di legittima (cd. legittima in natura), recuperando i beni usciti dal patrimonio del *de cuius* per successione o per donazione¹⁶.

Si potrà replicare che, nell'esempio da cui prende le mosse tale lavoro, gli effetti liberali non sono prodotti da una donazione formale (di cui all'art. 769 cod. civ.) ma da una liberalità indiretta, con la conseguenza che verrebbe così disinnescata la tutela reale riconoscibile al legittimario. Si tratta, questo, di argomento avanzato inizialmente per la collazione¹⁷, e poi fatto proprio anche per la riduzione (seppur in forza dello specifico *modus operandi* della riduzione)¹⁸: nella giurisprudenza, è del 2010¹⁹ la pri-

¹⁵ Si fa riferimento, come noto, all'azione di riduzione – operante anche con riferimento alle liberalità indirette ai sensi dell'art. 809 cod. civ. – la quale, secondo la preferibile ricostruzione, si compone di: una azione di riduzione in senso stretto, avente lo scopo di dichiarare l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive; una azione di restituzione nei confronti del beneficiario (della disposizione testamentaria o della donazione); una azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dal citato beneficiario.

¹⁶ Sul rapporto tra legittima in natura e legittima per equivalente, si consenta il rinvio a A. SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, Napoli, 2019, ed in forma sintetica a ID., *Legittima per equivalente: sistema ed evoluzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2021, p. 1444-1455.

¹⁷ V. Cass., Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282.

¹⁸ Sul punto, si segnala il celebre dibattito tra Mengoni e Carnevali (cfr. U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, in *Studi in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 131 ss. e L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* Cicu-Messineo, Milano, 2000, p. 251 ss.).

¹⁹ Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, annotata, tra i tanti, da G. IACCARINO,

ma pronuncia favorevole alla disapplicazione dei rimedi reali e restitutori a tutela del legittimario nel caso di liberalità indiretta lesiva di legittima²⁰.

Peraltro, proprio recentemente tale assunto è stato *prima* messo in discussione da una ordinanza della Cassazione²¹ – la quale, in maniera discutibile, ha riconosciuto la possibilità di effettuare l’opposizione (di cui all’art. 563 cod. civ.) in relazione ad una liberalità indiretta, previo vittorioso esperimento dell’azione di simulazione – e *poi* confermato da una successiva pronuncia della Suprema Corte²².

In verità, occorre precisare, il sillogismo «liberalità indiretta»/«legittima per equivalente» (con tutela obbligatoria dei diritti del legittimario), ancora oggi molto in voga tra gli operatori pratici, non deve essere trattato alla stregua di un dogma; in particolare, può sostenersi, questo non potrà operare indiscriminatamente, a prescindere dalla fattispecie presa in considerazione. D’altronde, se il disinnesco della tutela reale del legittimario, in linea di principio, può essere favorevolmente accolto (nell’ottica

Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri, in *Notariato*, 5, 2010, p. 508 ss.

²⁰ Precisamente, la S.C. (n. 11496/2010) ha chiarito che «[...] alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l’acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell’imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.)», precisando poi che «[l]a riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta, dev’essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito». Principio poi confermato, tra le altre, da Cass., 14 giugno 2013, n. 15026.

²¹ Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, annotata da L. PENNAZZI CATALANI, *Azione di restituzione, donazione indiretta e sicurezza dei traffici giuridici*, in *Giur. it.*, 2022, p. 2090-2096. Sul rapporto tra riduzione e simulazione, tra le più recenti, si segnalano Cass., 9 maggio 2019, n. 12317 e Cass., 31 luglio 2020, n. 16535.

²² V. Cass., 2 dicembre 2022, n. 35461, la quale si è però limitata ad accogliere *obiter dictum* l’impostazione precedente.

di proteggere la sicurezza dei traffici giuridici), ciò potrà avvenire solo in ragione dell'operatività dei suoi meccanismi giuridici; segnatamente, tali assunti possono giustificarsi solo in ragione della ricostruzione della riduzione come azione di impugnativa negoziale, volta a rendere inefficace l'atto dispositivo lesivo della legittima (con il rientro del bene nel patrimonio del donante e la conseguente sua devoluzione a titolo di vocazione in capo al legittimario divenuto erede)²³. Infatti, si precisa, in occasione di una liberalità indiretta, nella quale il bene non transiterebbe mai all'interno del patrimonio del donante, non potrebbe ontologicamente operare la descritta tutela reale²⁴.

Ebbene – e qui si pone la deroga al percorso argomentativo ora evidenziato – in alcune situazioni, tra le quali anche il caso di liberalità indiretta realizzata mediante *negotium mixtum cum donatione* (oppure mediante rinuncia abdicativa ad un bene, a beneficio di altro soggetto), la citata inoperatività della tutela reale non potrà sostenersi²⁵: in ossequio al *modus operandi* delle azioni

²³ Al riguardo, tra i tanti, v. G. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 4, 2009, p. 819-845.

²⁴ D'altronde, «[...] finché la tecnica tipica di tutela [dei legittimari] resta la riattrazione del bene donato al patrimonio ereditario, e la conseguente vocazione necessaria del soggetto leso, sostenere che un bene non proveniente da quel patrimonio possa essere acquistato dal legittimario *iure hereditatis* equivale a costruire, né più né meno, che una finzione, priva di riscontro normativo e contrastante con il sistema»; così G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, cit., p. 683. Sul punto, V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, p. 350, evidenzia invece che la tutela reale non potrà operare in ragione della assenza di un atto tra disponente e beneficiario.

²⁵ In questo senso, anche Cass., 22 marzo 2022, n. 9261, cit., la quale distingue correttamente l'operatività del principio tra le differenti liberalità indirette, precisando che non «[...] può condividersi l'assunto delle controricorrenti secondo cui la regola della tendenziale reintegrazione in natura della quota di legittima non opererebbe nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui la riduzione riguarderebbe una donazione indiretta. I precedenti di questa Corte in cui si è affermato che alla riduzione della donazione indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (Cass. nn. 11496/10, 15026/13) riguardano, infatti, l'ipotesi dell'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare. In tali ipotesi (nelle quali la compravendita costituisce lo

di riduzione e restituzione, infatti, nel caso di vendita mista a donazione il bene transiterà a tutti gli effetti nel patrimonio del donante, legittimando così l'operatività della legittima in natura (e della tutela reale di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ.).

Sicché, ancora oggi, anche in caso di circolazione di beni oggetto di liberalità indiretta, non possono in assoluto escludersi rischi per la sicurezza dei traffici giuridici, risultando potenzialmente operante il meccanismo della cd. «legittima in natura».

4. – I rischi restitutori sopra evidenziati, e le potenziali liti ereditarie che ne possono derivare, espongono in maniera evidente le ragioni per cui i contraenti tentino talvolta di evitare (od occultare) la realizzazione di effetti liberali. In quest'ottica, gli eventuali *sconti* di prezzo (come nel caso, descritto in premessa, di vendita sottocosto del pacchetto azionario) vengono spesso qualificati come remunerazioni di un servizio già reso oppure come adempimenti di obblighi morali o sociali: nel primo caso, si fa riferimento alla cd. donazione remuneratoria; nel secondo caso alla obbligazione naturale.

Peraltro, deve fin da subito precisarsi che, laddove la qualificazione fosse quella di donazione remuneratoria, non si potrà evitare l'applicazione delle norme sulla riduzione: infatti, anche alle donazioni remuneratorie, disciplinate dall'art. 770 comma 1 cod. civ., dovrà applicarsi l'ordinaria disciplina delle donazioni, e precisamente le norme in materia di forma²⁶, di tutela dei legittimari²⁷, e così via (fatta eccezione per la revocazione di cui all'art. 805 cod. civ., la disciplina degli alimenti di cui all'art. 437

strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario) l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione. Nella fattispecie in esame, per contro, l'azione di riduzione mette in discussione proprio la titolarità dei cespiti trasferiti ad [...] con un contratto qualificato quale *negotium mixtum con donatione*».

²⁶ V. Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981.

²⁷ V. Cass., 24 luglio 2008, n. 20387; Cass., 1° dicembre 1993, n. 11873.

cod. civ., ecc.²⁸). Di converso, rischi restitutori (derivanti dal vittorioso esperimento di un'azione di riduzione) non potranno sussistere in caso di attribuzioni effettuate quale adempimento di una obbligazione naturale oppure quale liberalità d'uso ai sensi dell'art. 770 comma 2 cod. civ. (queste ultime, in verità, non costituiscono donazioni²⁹, ma solamente attribuzioni³⁰ fondate su specifiche consuetudini sociali o a regole del costume sociale o familiare sviluppatesi nel tempo³¹).

Di particolare interesse, è determinare il *discrimen* tra le obbligazioni naturali e le donazioni remuneratorie: questo, da sempre particolarmente dibattuto³², continua ad essere fonte di incertezze tra gli interpreti e gli operatori pratici.

Ebbene, in questa prospettiva – lasciando perdere i caratteri della adeguatezza e proporzionalità della prestazione³³ (ancor

²⁸ Si segnala anche una limitata garanzia per evizione ai sensi dell'art. 797 cod. civ.

²⁹ Ed infatti non si applicherà la disciplina sulla revocazione per ingratitudine e sopravvenienza figli, sulla riduzione dei legittimari, sulla collazione, e via dicendo.

³⁰ Quanto alla entità dell'attribuzione, oggetto del regalo potrà anche essere un bene di rilevante valore, purché l'elargizione si unifichi agli usi e ai costumi di una determinata occasione, anche in relazione alla posizione sociale delle parti, delle condizioni economiche dell'autore (v. Cass., 19 settembre 2016 n. 18280) e dei rapporti tra di esse esistenti (v., tra le altre, Cass., 18 giugno 2008, n. 16550).

³¹ Ad esempio: mance, regali di Natale o in occasione di compleanni, oppure attribuzioni usuali in occasione di servizi resi.

³² Tra gli altri, si sono occupati del rapporto tra l'obbligazione naturale e i vari tipi di donazione, v. A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942, p. 31 ss.; G. BALBI, *Liberalità e donazione*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1948, p. 157 ss.; A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ.* Cicu e Messineo, Milano, 2006, p. 297 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Delle donazioni*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, II, *Delle successioni (Art. 769-809)*, Bologna-Roma, 1976, sub. Art. 770, p. 79 ss.; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 205 ss.; A. PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, 2, *I singoli contratti*, Torino, 2000, p. 211-233.

³³ Cass., 22 gennaio 2014, n. 1277, precisa che «[i]l discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e

oggi ritenuti necessari nelle sole obbligazioni naturali³⁴) – due sono i profili che devono essere messi in luce: il primo attiene alla «spontaneità» ravvisabile nelle donazioni remuneratorie; il secondo riguarda invece la *perimetrazione* del concetto di «doveri morali e sociali» di cui all'art. 2034 cod. civ.

Quanto al requisito della «spontaneità», si può subito precisare che le donazioni remuneratorie debbono essere realizzate spontaneamente³⁵, ovvero con la consapevolezza di

duraturo, e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza *more uxorio* (cfr. la citata Cass. n. 3713 del 2003).

³⁴ Cfr. Cass., 3 febbraio 1975, n. 389; Cass., 12 febbraio 1980, n. 1007. Da ultima, v. Cass., 30 settembre 2016, n. 19578, secondo la quale «l'art. 2034 c.c., distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sorniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al comma 1, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso». In dottrina, tra gli altri, D. CARUSI, *Le obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 248 ss. Proporzionalità invece assente nelle donazioni remuneratorie; cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Obbligazioni naturali e donazione remuneratoria*, in A. PALAZZO (a cura di), *I contratti di donazione*, in *Tratt. contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2009, p. 280.

³⁵ Sul carattere gratuito della donazione remuneratoria v. A. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, cit., p. 13 ss. V. inoltre Cass., 14 febbraio 1997, n. 1411, in *Fallimento*, 1998, p. 17, con nota di FIGONE, secondo cui «[l]a figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, primo comma, cod. civ., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume, in essa, il "motivo" dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezza-

non adempiere alcun obbligo³⁶. È sì vero che il profilo della spontaneità del comportamento è evidenziato anche nell'art. 2034 cod. civ. («Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali»), ma in quest'ultimo essa può considerarsi meno intensa; d'altronde, nell'obbligazione naturale è testuale come l'esecuzione della prestazione sia influenzata da obblighi correlati alla coscienza sociale. Di contro, nelle donazioni remuneratorie, la spontaneità si fonderebbe sull'assoluta assenza di alcun tipo di obbligo giuridico, morale o sociale, in grado di coartare la libera scelta del soggetto.

Siché, l'elemento della «spontaneità», per quanto richiamato da entrambi gli istituti, presenterà inevitabilmente una intensità differente tra le due fattispecie, risultando più significativo nelle donazioni remuneratorie (tanto che, si precisa generalmente, queste vengono realizzate *donandi animo*, mentre le obbligazioni naturali adempiute *solvendi animo*).

Si potrebbe ribattere, di converso, che una distinzione fondata sulla intensità della spontaneità dell'attribuzione potrebbe prestarsi a valutazioni arbitrarie degli interpreti. Vero. Proprio per tale motivo, viene in rilievo il secondo elemento (sopra cita-

mento di meriti, o "speciale remunerazione" di attività svolta. Ancorché dominata da tale "motivo", l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la "causa" di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale nell'*an*, nel *quomodo* e nel *quantum*, non essendovi il donante tenuto né in base ad un vincolo giuridico, né in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso».

³⁶ V. Cass., 18 maggio 2016, n. 10262, la quale chiarisce che la donazione remuneratoria «consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario (Cass. 3 marzo 2009, n. 5119, che ha infatti escluso la donazione remuneratoria con riferimento all'atto dispositivo posto in essere a titolo di gratitudine e compenso per l'assistenza, la cura e l'amministrazione ricevute per un considerevole periodo [...])».

to), il quale risulta così determinante nella distinzione tra donazioni remuneratorie e obbligazioni naturali: si tratta del concetto di «dovere morale o sociale» di cui all'art. 2034 cod. civ.

5. – Tale locuzione, ed il concetto ad essa sottostante, sono stati a lungo dibattuti, e variamente interpretati in dottrina: si è parlato di riconducibilità dei «doveri morali o sociali» a regole poste dall'etica, dal senso dell'onore o della solidarietà³⁷; taluno ha anche collegato tale sintagma alla morale personale di ciascuno³⁸; l'approccio prevalente sul punto, però, rileva che il contesto nel quale deve essere collocato tale concetto sia quello collettivo (ovvero della coscienza sociale³⁹). In altri termini, la citata doverosità morale o sociale, richiamata dall'art. 2034 cod. civ., dovrebbe essere ricondotta e valutata rispetto ad una esigenza etica collettiva⁴⁰, costituita da ideali e sentimenti connessi al patrimo-

³⁷ Cfr. C.M. BIANCA, *L'obbligazione. Diritto civile*, Milano, 1995, p. 778 ss.

³⁸ Cfr. P. D'ONOFRIO, *Del pagamento dell'indebito*, in L. ARU, E. MOSCATI e P. D'ONOFRIO (a cura di), *Gestione d'affari. Pagamento dell'indebito. Arricchimento senza causa. Artt. 2028-2042*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Scialoja e Branca, Bologna, 1981, p. 268 ss.

³⁹ Anche con riferimento alle contribuzioni tra conviventi *more uxorio*, prima delle tipizzazione delle convivenze di fatto, la giurisprudenza di legittimità ammetteva tale riferimento alla «coscienza sociale»; v. Cass., 22 gennaio 2014, n. 1277 («[e]ventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all'art. 143 c.c., comma 2, forme di collaborazione, e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale»).

⁴⁰ Cfr. F. GIGLIOTTI, *Del pagamento dell'indebito. Obbligazioni naturali. Art. 2034*, in *Comm. cod. civ.* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2014, p. 151. Al riguardo, v. anche Cass., 30 settembre 2016, n. 19578, la quale richiede la sussistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società («l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso»).

nio comune di una società⁴¹; tanto che dovranno escludersi, da tale perimetro, i doveri della morale individuale⁴², con la conseguenza che la locuzione di cui all'art. 2034 cod. civ. dovrebbe essere riletta in chiave congiuntiva (doveri morali "e" sociali)⁴³, e non disgiuntiva, quali «doveri della morale sociale»⁴⁴.

Chiarito tale aspetto, si manifesta in tutta la sua evidenza la differenza tra l'obbligazione naturale e la donazione remuneratoria, la quale viene invece attuata in forza di interessi prettamente individualistici⁴⁵: in quest'ultima, «prevale nettamente [...] il

⁴¹ Cfr. E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito. Artt. 2033-2040*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna, 1980, p. 299 ss. V. inoltre App. Potenza, 8 marzo 1961, in *Giust. civ.*, I, 1961, p. 1657 (la quale esclude l'individuazione di un adempimento di obbligazione naturale nel pagamento di spese per la fidanzata inferma). Con generica motivazione, v. invece Cass., 5 aprile 1975, n. 1218.

⁴² Cfr. E. MOSCATI, *Le obbligazioni naturali*, Estratto da *Fonti legali e fonti private delle obbligazioni*, Padova, 1999, p. 58, il quale esclude quindi «dal novero delle obbligazioni naturali i doveri della morale individuale, quali sono, ad esempio, i precetti della vita religiosa e, più in generale, i doveri che attengono a valutazioni meramente soggettive». V. anche G. UGAZZI, voce *Obbligazione naturale*, in *Nov. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 662.

⁴³ Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Obbligazioni naturali e donazione remuneratoria*, cit., p. 232-233, il quale, come corollario, aggiunge che «la doppia aggettivazione viene dunque intesa in primo luogo come oggettività del dovere morale ed in secondo luogo come una richiesta di consenso generale sulla sua praticabilità da parte dei consociati in un dato momento storico; quello coincidente con il suo esame da parte dell'interprete. Vi è, dunque, un rinvio del legislatore a comportamenti effettivamente prescritti dalla morale sociale, il cui mancato adeguamento comporta un giudizio negativo, seppure solo sul piano dei rapporti sociali, a carico del soggetto che se ne sia discostato. È questo il tratto fondamentale della figura in esame, giacché il carattere della doverosità sociale deve essere effettivo e non generico».

⁴⁴ Cfr. E. MOSCATI, *Le obbligazioni naturali*, cit., p. 59.

⁴⁵ Sul punto, si vedano le riflessioni di G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 265 ss.: «quella diversa intensità del dovere che nell'una e nell'altra ipotesi presiede all'attribuzione patrimoniale, mentre fa sì che il dovere morale di riconoscenza lasci sussistere integro lo spirito di liberalità ed anzi serve di stimolo ad esso, lo sopprime per una vera incompatibilità psicologica, in altri più pressanti doveri morali e sociali [...] per chi voglia controllare questa verità, l'osservazione va spostata sul terreno psicologico [...] si consideri l'atteggiamento psicologico di chi, ricevuta una liberalità miri a ricambiarla:

profilo oggettivo della *funzione munifica* dell'attribuzione, a nulla rilevando l'esistenza di un sottostante dovere di riconoscenza o di (speciale) remunerazione, che l'ordinamento prende in considerazione non già per elidere la qualificazione liberale dell'atto (la quale rimane tale), ma solo al fine di differenziarne taluni profili di disciplina rispetto a quelli dettati per la donazione in genere, tenendo conto delle particolari motivazioni che informano il negozio»⁴⁶. Sicché, nella distinzione tra le motivazioni sottostanti agli istituti richiamati – più che di gradazione vera e propria (come taluno sostiene, come se i doveri della morale o del costume sociale occupassero un posto più elevato di quelli di riconoscenza o speciale remunerazione⁴⁷) – sembra possibile rite-

egli ha l'animo di ricambiare il beneficio con altro beneficio [...] ma si provi a ipotizzare questo intento liberale, questo intento di arricchire, nell'adempimento del debito di gioco [...] o della fiducia testamentaria [...] e si avvertirà immediatamente la incompatibilità psicologica tra quell'intento e il reale movente di quelle attribuzioni [...] può dirsi che nell'adempimento di simili doveri si sia mossi da spirito di liberalità? O non è evidente che vi è qui, al fondamento della prestazione, un dovere morale e sociale di intensità tale che come nell'apprezzamento sociale rende addirittura ripugnante parlare di liberalità, così nell'apprezzamento individuale esclude l'animo di fare una liberalità in chi compie l'attribuzione?».

⁴⁶ Cfr. F. GIGLIOTTI, *Del pagamento dell'indebito. Obbligazioni naturali*. Art. 2034, cit., p. 153-154, il quale nella logica della distinzione con i doveri morali e sociali dell'art. 2034 cod. civ., aggiunge che «sarà sufficiente rilevare, con riguardo alla liberalità conforme al costume sociale (art. 770, cpv, c.c.), che una distinzione dalla fattispecie dell'adempimento di obbligazioni naturali deriva già dalla natura intrinseca (e, perciò, autonoma rispetto alla stessa valutazione giuridica) dell'esigenza sociale sottostante alla prestazione, la quale, mentre è soltanto espressiva di una generica convenienza sociale nel caso dell'art. 770 cpv. c.c. è, invece, rispondente a ragioni di necessità, sia pure, ancora, soltanto "sociale", nel caso dell'atto satisfattivo di obbligazioni naturali» (*ivi*, p. 152, nota 23).

⁴⁷ Cfr. M. GIORGIANNI, *L'obbligazione (la parte generale delle obbligazioni)*, I, Milano, 1968, p. 128 ss., secondo il quale «i doveri morali o sociali il cui adempimento dà all'atto di attribuzione patrimoniale la qualifica di "adempimento di o.n." sono costituiti da quei doveri i quali occupano, nella gradazione dei doveri della morale e del costume sociale, un posto più elevato di quello della riconoscenza e della speciale remunerazione [...] e che i doveri i quali occupano in quella gradazione un posto più basso di quei due doveri non qualificano par-

nere che il legislatore abbia attribuito alla «riconoscenza» (in senso lato) una connotazione esclusivamente soggettiva ed individuale⁴⁸, mentre ai doveri morali e sociali una connotazione sociale e collettiva (cosicché si rileva che, ove la cd. riconoscenza venga avvertita anche a livello di coscienza collettiva, allora vi sarà una sua trasposizione all'interno dell'area di cui all'art. 2034 cod. civ.⁴⁹).

Giocoforza, ed in chiave conclusiva, non può che sostenersi come i due istituti, per quanto *prima facie* possano sembrare assimilabili, presentino significative differenze di natura concettuale (difficilmente occultabili dai contraenti). Sicché, in un caso analogo a quello evidenziato in premessa, il sentimento di riconoscenza che il socio/venditore vanterebbe nei confronti del socio/acquirente, non potrà mai essere fatto rientrare nel succitato concetto di «doveri della morale sociale», né sembra possa fondarsi su doveri riconoscibili nella coscienza sociale. La citata riconoscenza, in breve, presentando un carattere meramente individualistico, non potrà che essere ricompresa all'interno del perimetro di cui all'art. 770 comma 1 cod. civ.⁵⁰, con la conseguenza

ticolarmente l'atto di attribuzione operato come adempimento di essi (il quale sarà, perciò, per altre ragioni, qualificato come donazione) [...] In altri termini vi sono dei doveri morali o sociali rispetto ai quali l'ordinamento giuridico, in virtù della loro importanza, non si sente di qualificare l'attribuzione patrimoniale fatta in adempimento di essi come donazione: malgrado che essi, al pari degli altri, non acquistino per il diritto rilevanza alcuna come doveri (dato che l'ordinamento lascia l'individuo libero di determinarsi o meno per la loro osservanza) tuttavia il diritto tiene conto della maggiore importanza che nella sfera della morale del costume sociale essi hanno». *Contra*, M. MAZZUCA, *Sulle obbligazioni naturali, tra doveri morali e doveri sociali. Spunti critici sullo studio delle vicende dell'obbligazione naturale*, Milano, 2013, p. 84 ss.

⁴⁸ Anche laddove si aderisse ad approccio interpretativo differente, secondo cui la riconoscenza presenterebbe un fondamento sociale-collettivo, nulla cambierebbe a livello disciplinare, avendo il legislatore disciplinato tale sentimento di gratitudine all'interno dell'art. 770 cod. civ. (non potendo di converso essere ricompreso nel perimetro dell'art. 2034 cod. civ.).

⁴⁹ Cfr. F. GIGLIOTTI, *Del pagamento dell'indebito. Obbligazioni naturali. Art. 2034*, cit., p. 153, nota 25.

⁵⁰ D'altronde, «non v'è dubbio che dimostrare considerazione per i meriti

che la vendita sottoprezzo posta in essere per tale ragione verrà qualificata come *negotium mixtum cum donatione*, con effetti liberali «rimuneratori» attuati in chiave indiretta.

Abstract

FRIENDLY OR FAMILY DEALS: THE "DISCRIMEN" BETWEEN REMUNERATIVE DONATIONS AND NATURAL OBLIGATIONS

Nelle relazioni di amicizia o nei rapporti familiari, vengono spesso realizzati affari che non rispecchiano il reale valore di mercato dei beni scambiati o delle prestazioni effettuate. Il saggio, dopo alcuni approfondimenti sulle conseguenze di una «sproporzione notevole» tra le prestazioni di una compravendita e sul *negotium mixtum cum donatione*, si occupa di donazioni remuneratorie e obbligazioni naturali, di sovente evocate in queste situazioni; l'autore, in particolare, analizza il criterio discriminante tra le donazioni remuneratorie e le obbligazioni naturali, nell'ottica di chiarire i loro utilizzi ammissibili nella realizzazione di affari amicali oppure familiari.

In friendship or family relationships, deals are often made without reflecting the real market value of performances or the goods exchanged. After some reflections on the consequences of a "considerable disproportion" between the performances in a contract of sale and on the negotium mixtum cum donatione, the essay examines remunerative donations and natural obligations, which are often evoked in these situations. In particular, the author analyses the "discrimen" between remunerative donations and natural obligations, with the aim of clarifying their admissible uses in the realisation of friendly or family deals.

di un'altra persona attraverso una elargizione non sia un dovere della morale sociale, ma un atto di partecipazione etica assolutamente libero. Ecco, dunque, che l'art. 770, 1° co., c.c. si configura come rifugio comune di figure poste alla periferia e tuttavia non del tutto estranee al tipo di donazione»; così P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Obbligazioni naturali e donazione remuneratoria*, cit., p. 277.